



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 945/2021

Roma, 30 luglio 2021

Circolare n. 71/2021

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: obbligo di assicurazione per la responsabilità professionale per le società tra professionisti sanitari (STP).

Gentili Presidenti,

si evidenzia che le società tra professionisti (STP) devono essere dotate di una idonea ed autonoma polizza per la responsabilità professionale che risponda ai requisiti minimi previsti dalla [legge n. 24/2017](#) (retroattività decennale ed ultrattività decennale in caso di cessazione definitiva dell'attività che includa il periodo di retroattività della copertura, estensibile agli eredi e non assoggettabile alla clausola di disdetta).

Tale obbligo di assicurazione deriva dal fatto che è riconosciuta alla STP una autonoma personalità giuridica e la legge dispone che l'atto costitutivo preveda la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale. Sul punto si sottolinea che l'Ordine non può iscrivere nella sezione speciale dell'albo una STP se il relativo atto costitutivo non prevede l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Le polizze individuali stipulate dai singoli soci professionisti non fanno, quindi, venir meno l'obbligo per la STP di stipulare un'idonea ed autonoma polizza assicurativa e, viceversa, le polizze stipulate dalla Società non sostituiscono quelle dei singoli professionisti.

La scrivente Federazione si è fatta carico di coinvolgere il broker AON al fine di individuare una soluzione di copertura adeguata che dovrà basarsi sui dati delle iscrizioni delle STP nelle apposite sezioni speciali tenute dagli Ordini, così da conoscere la distribuzione sul territorio di tale tipo di società. La Commissione per il sistema di protezione è a disposizione per ogni eventuale chiarimento all'indirizzo di posta elettronica: sistema.protezione@tsrm.org.

Cordiali saluti.

Il coordinatore SPePA
Roberto Andreussi

**Il delegato del Cc gestione del
rischio, sicurezza in sanità SPePA**
Roberta Massa

La Presidente
Teresa Calandra